

# STATUTO

## TITOLO I

Denominazione – Principi informativi – Finalità e scopi

Art. 1 - Denominazione, durata e sede.

E' costituita, a tempo indeterminato, in Brenzone sul Garda (VR), un'Associazione sportiva dilettantistica e culturale denominata: ACQUAFRESCA SPORT CENTER – associazione sportiva dilettantistica; in breve denominata anche "Acquafresca Sport Center A.S.D.

L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, senza finalità di lucro e di promozione sociale, ha sede in Brenzone sul Garda(VR) – località Acquafresca, nel complesso sportivo denominato "CENTRO SPORTIVO ACQUAFRESCA".

Art. 2 - Principi informativi.

L'Associazione:

- a) considera lo sport ed il tempo libero non come momenti a sé stanti della vita dell'uomo, ma costitutivi e fondamentali della difesa e dello sviluppo integrale della persona e in particolare come strumenti di formazione per le nuove generazioni;
- b) concepisce lo sport e il tempo libero come particolari momenti di vita comunitaria in cui si manifestano i valori della collaborazione, della solidarietà e dell'amicizia anche fra generazioni diverse, in contrapposizione ad una visione individualistica dell'uomo;
- c) accoglie i principi decoubertiniani secondo i quali non è importante il successo personale o il puro aspetto agonistico della pratica sportiva, ma piuttosto la partecipazione;
- d) "Acquafresca Sport Center a.s.d." è un'Associazione volontaristica, priva sia di scopo di lucro che di qualsiasi finalità partitica. Pertanto essa ha, tra le sue finalità statutarie, di prevenire la formazione in suo seno di qualsiasi distinzione in materia di doveri e diritti degli associati, che possa derivare da differenze di sesso, razza, appartenenza politica, partitica o religiosa;
- e) costituisce valore fondamentale la persona con i suoi diritti naturali inalienabili e la sua capacità di relazione sociale.

Art. 3 - Finalità e scopi dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dello sport dilettantistico e della tutela e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali. In particolare ha per scopo:

- a) promuovere l'attività sportiva e culturale, (con particolare riguardo a giovani ed anziani), svolgendo azioni specificamente mirate contro l'uso di droghe, l'alcolismo, il tabagismo e l'isolamento fisico e sociale;
- b) promuovere la passione sportiva e la preparazione tecnica di quanti intendono dedicarsi alle varie discipline sportive;
- c) promuovere la formazione sportiva e morale dei giovani aderenti;
- d) favorire la riunione di tutti coloro che intendono dedicarsi ai vari sports, con spirito puramente dilettantistico;
- e) organizzare manifestazioni sportive nelle varie discipline aperte sia agli associati che ad altri eventuali partecipanti;
- f) far partecipare gli associati più dotati a competizioni, manifestazioni e tornei in rappresentanza dell'Associazione;
- g) promuovere iniziative di carattere sociale e di tutela ambientale;
- h) promuovere iniziative culturali e attività di salvaguardia delle tradizioni locali;
- i) organizzare attività ricreative e di valorizzazione del tempo libero.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse prettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto ad esse integrative.

Per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, sono realizzati, ad uso esclusivo degli associati, i servizi inerenti lo stazionamento delle imbarcazioni, i servizi di alaggio e varo delle imbarcazioni, il Circolo sociale con annesso servizio di bar – ristorante.

L'Associazione riconosce inoltre come finalità primaria e qualificante la disponibilità ad operare per il perseguimento degli interessi generali della Comunità locale e a tale scopo è disponibile ad operare, nell'ambito del presente statuto, per la realizzazione di programmi, progetti e piani esecutivi predisposti anche dall'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda. L'Associazione pertanto potrà assumere, previa convenzioni, la gestione di impianti sportivi, di strutture strumentali all'attività sportiva e culturale esistenti anche nel territorio del Comune di Brenzone sul Garda, nonché l'organizzazione e la gestione di manifestazione rientranti in tali attività, sia per iniziativa propria che per incarico del Comune di Brenzone sul Garda. In caso di gestione di impianti sportivi su incarico del Comune di Brenzone sul Garda, l'Associazione fornisce a quest'ultimo, per opportuna presa in visione, copia delle condizioni applicate per l'accesso alle strutture e agli impianti nonché copia del rendiconto e del preventivo finanziario.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Associazione, su proposta del consiglio direttivo e delibera dell'assemblea provvede ad affiliarsi al CONI, a tutte quelle Federazioni ed Enti Sportivi riconosciuti dal CONI stesso, o Enti Culturali di pubblica rilevanza, che rappresentano le diverse discipline organizzate nell'ambito dell'Associazione; dei quali riconoscerà gli Statuti, i Regolamenti e le Direttive.

Art. 4 - Emblema dell'Associazione.

L'emblema dell'Associazione è di forma rettangolare ed è costituito dalla scritta "ACQUAFRESCA SPORT CENTER" in azzurro su fondo bianco: Acquafresca in grande e corsivo, SPORT CENTER più piccola e in stampatello. La scritta sovrasta nove stilizzazioni, sempre in azzurro, che rappresentano gli sport praticati all'interno dell'associazione; da sinistra a destra: vela, kitesurf, windsurf, sup (stand up paddle), canoa, calcio, volley, judo e ciclismo.

Sotto sono rappresentate tre stilizzazioni di onde d'acqua in tre gradazione d'azzurro dal più chiaro, in alto, al più scuro, in basso.

## TITOLO II

Associati, Sezioni e Associazioni aderenti.

Art. 5 - Categorie di associati.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto.

L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati distinti nelle seguenti categorie:

- a) associati effettivi;
- b) associati minorenni;

Sono associati effettivi le persone fisiche che vengono ammesse a far parte dell'Associazione ai sensi del successivo art. 7. Essi devono avere raggiunta la maggiore età e hanno diritto di partecipare alle assemblee con diritto di voto sia attivo che passivo.

Sono associati minorenni i giovani di età compresa tra i sei (6) e i diciotto (18) anni. Essi non hanno diritto di voto, ma, al compimento del diciottesimo (18mo) anno d'età, passano automaticamente nella categoria degli associati effettivi, assumendone diritti e obblighi.

La distinzione nella categoria degli associati effettivi e degli associati minorenni, non implica alcuna differenza di trattamento, fatto salvo per l'associato maggiore di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun associato in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Art. 6 - Sezioni dell'Associazione e Associazioni sportive aderenti.

Per la realizzazione delle sue finalità l'Associazione può costituire/sciogliere al suo interno, sezioni autonome non dotate di personalità giuridica, per ogni singola disciplina sportiva o area culturale e ricreativa.

Come sezione generale, viene costituita la sezione "Culturale-Ricreativa", nella quale rientrano tutti gli associati, salvo diversa scelta dello stesso, alla sottoscrizione della richiesta di adesione, o successiva comunicazione di variazione; per la sezione "Culturale-Ricreativa" il referente è il presidente dell'associazione.

Le sezioni, costituite o sciolte con deliberazione del Consiglio Direttivo, su proposta di almeno 7 consiglieri o su richiesta di 30 soci, hanno autonomia organizzativa nell'ambito della disciplina cui sono preposte.

Per ciascuna delle sezioni, su proposta degli associati stessi della sezione, viene nominato un referente, incaricato del suo coordinamento, che risponde di fronte al Consiglio Direttivo. I referenti delle sezioni, nelle quali sono tesserati almeno 20 associati, partecipano come consiglieri con diritto di voto.

L'Associazione può anche accettare l'adesione di associazioni sportive già esistenti alle seguenti condizioni:

- a) impegno a rispettare le finalità dell'Associazione;
- b) riconoscimento all'Associazione delle funzioni di coordinamento generale dell'attività sportiva e culturale - ricreativa;
- c) avere uno statuto compatibile con le finalità dell'Associazione.

Gli associati delle associazioni aderenti sono parificati agli associati di cui al precedente art. 5, co. 1, lettere a) e b), ricorrendone le condizioni.

Le associazioni aderenti, una volta formalizzata e accolta l'aderenza, per tutta la durata di questa, si obbligano a sottostare alle direttive generali dell'associazione e a rispettarne lo statuto e i regolamenti interni; le associazioni aderenti conservano piena autonomia organizzativa, economica e patrimoniale, nella gestione della disciplina sportiva o dell'area culturale – ricreativa oggetto della loro attività. Le associazioni aderenti dichiarano di svolgere attività non lucrative; le stesse associazioni aderenti, su richiesta degli organi dell'associazione, si obbligano a fornire i libri sociali, i contratti stipulati cui l'associazione ha interesse di conoscenza, e i rendiconti economici/patrimoniali/finanziari.

Art. 7 - Modalità d'ammissione degli associati.

Possono assumere la qualità di associato, persone fisiche di ambo i sessi. La domanda di ammissione, redatta e firmata su apposito modulo e, per i minorenni, sottoscritta anche dall'esercente la patria potestà per l'assunzione della responsabilità, deve essere presentata alla segreteria dell'Associazione. La domanda viene accolta per tacito consenso, salvo reiezione della domanda d'accoglimento su delibera del Consiglio Direttivo, entro il termine del mese successivo alla ricezione della presentazione della domanda stessa.

### **TITOLO III**

Diritti e doveri degli associati

Art. 8 - Iscrizione e obblighi degli associati.

Dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda di ammissione, e dopo aver adempiuto il versamento della quota, diviene efficace il rapporto associativo con la correlativa assunzione di diritti e obblighi da parte dell'associato. L'iscrizione all'Associazione implica l'accettazione del presente statuto e del

Regolamenti Interni, nonché l'obbligo del versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito al successivo art. 34.

Il mancato versamento di quote associative entro il termine di scadenza, determina l'esclusione automatica dell'associato. art. 10.

Art. 9 – Diritti degli associati.

Gli associati godono di tutti i diritti e vantaggi offerti dall'Associazione, compreso l'uso delle attrezzature che questa si trova ad avere, adeguandosi alle norme dei Regolamenti Interni dell'Associazione. Gli associati effettivi possono partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto sia attivo che passivo, come previsto dal art. 17. Tutti gli associati in regola con il tesseramento e/o rinnovo hanno diritto di essere ammessi alle manifestazioni e alle iniziative promosse dall'Associazione.

Art. 10 – Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni volontarie, da comunicare al Presidente in forma scritta entro il 30 Novembre di ciascuno anno sociale, a valere per l'anno successivo; il Consiglio Direttivo deve prendere atto delle dimissioni dell'associato alle prima seduta utile, con data di efficacia del recesso coincidente con quella di consegna della lettera di rinuncia;
- b) per morosità dell'associato nel pagamento delle quote entro i termini previsti dall'art. 34;

c) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo in conseguenza dei provvedimenti disciplinari previsti dal Titolo X del presente statuto.

Art. 11 - Responsabilità degli associati e dell'Associazione.

Gli associati non rispondono di fronte ai terzi per le obbligazioni dell'Associazione se non nel limite delle quote associative. Al momento dell'iscrizione ogni associato dichiara di rispettare lo statuto e i regolamenti interni.

In considerazione dei rischi insiti nello svolgimento delle pratiche sportive, ogni associato, all'atto della domanda di iscrizione, dichiara di esonerare l'Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti e infortuni verificatisi durante la partecipazione alle attività organizzate dall'Associazione e nelle strutture.

Gli associati al momento dell'iscrizioni esonerano l'associazione da ogni responsabilità per incidenti o danni causati nei confronti di terzi a causa propria o di propri mezzi ed attrezzature.

## TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art. 12 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
- e) Il Collegio dei Proviviri

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 13 – Gratuità delle cariche - Incompatibilità.

Tutti gli incarichi previsti nel presente statuto sono onorari.

In considerazione della gratuità delle cariche, i componenti gli organi dell'Associazione nulla possono pretendere dall'Associazione per quanto svolto, se non il rimborso di spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione medesima, su autorizzazione del Consiglio Direttivo.

E'vietato il cumulo delle cariche dell'associazione all'interno del consiglio direttivo stesso.

Avuto presente, il suo carattere apolitico, nel caso di assunzione da parte di un componente degli organi di cui alle lettere: b-c-d-e del precedente art. 12, di incarichi elettivi politici, deve essere immediatamente pronunciata la sua decadenza e deve essere dato corso alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

Art. 14 – Dimissioni e sostituzioni.

Se, nella composizione degli organi elettivi dell'Associazione, si verificano vacanze per dimissioni o altro, le sostituzioni avverranno con il subentro di quelli che, immediatamente, hanno riportato il maggior numero di voti nel corso dell'elezione. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta.

I membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri che, senza giustificato motivo, sono rimasti assenti per tre sedute consecutive, su delibera del Consiglio Direttivo, decadono dall'incarico e sono considerati dimissionari. Colui che subentra in luogo del dimissionario o del componente dichiarato decaduto, dura in carica fino alla scadenza naturale dell'organo di cui è chiamato a far parte.

Le dimissioni, della maggioranza dei consiglieri eletti o dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri, comportano la decadenza dell'organo e la convocazione, a cura del Presidente, anche se dimissionario, dell'assemblea per le nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo, in ogni caso rimane in carica per gli affari correnti e per l'organizzazione dell'assemblea.

In caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione si osserva il disposto dell'ultimo comma dell'art. 24.

## TITOLO V

Assemblea degli associati

Art. 15 – Assemblea degli associati.

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea degli associati è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del rendiconto annuale dell'anno precedente, ed entro il 30 Novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le elezioni del consiglio direttivo. Può essere altresì convocata in qualsiasi momento, su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata allo stesso di almeno un decimo degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – Convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente o, in caso d'impedimento dal Vice Presidente o dal Segretario, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno trenta giorni (30) mediante lettera indirizzata ai singoli associati e diramata a mezzo e-mail, posta, telefax, o mezzi equipollenti. Gli inviti e gli avvisi devono specificare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dei lavori. La seconda convocazione non può aver luogo, nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Dell'adunanza va anche data notizia mediante affissione presso la bacheca sociale, pubblicazione sul sito internet, e mediante comunicazione al Comune di Brenzone sul Garda per l'affissione nella bacheca degli avvisi pubblici.

Art. 17 – Diritto d'intervento in assemblea.

Possono partecipare in pieno diritto (attivo e passivo) alle assemblee soltanto gli associati effettivi in regola con il tesseramento, e che risultino iscritti da almeno 180 giorni prima della data di prima convocazione dell'assemblea. Gli associati appartenenti ad altre categorie partecipano alle assemblee con voto consultivo e la loro eventuale presenza non è computata nel quorum previsto per la validità della costituzione dell'assemblea medesima.

Nell'assemblea ordinaria e straordinaria ogni associato ha diritto a un voto, senza possibilità di poterlo delegare.

Art. 18 – Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita qualora sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei convenuti, aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando vi sono rappresentati, fisicamente, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione quando sia rappresentato, fisicamente, un quinto (1/5) degli associati aventi diritto al voto; le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto al voto, presenti in assemblea.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione, occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto al voto, non già dei soli partecipanti all'assemblea.

Art. 19 – Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione assistito dal Segretario e ha i seguenti compiti:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo formulati dal Consiglio Direttivo;
- b) procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, con le modalità dell'art. 22;
- c) approvare la relazione tecnico – finanziaria del Consiglio Direttivo;
- d) approvare i Regolamenti interni dell'Associazione;
- e) decidere dei ricorsi degli associati nei casi previsti dall'art. 44 dello statuto;
- f) esaminare e approvare tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dagli associati, poste all'ordine del giorno;
- g) ratificare le quote associative annuali relative all'anno successivo, approvate dal Consiglio Direttivo, da presentare contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo;
- h) approvare l'adesione ad organizzazioni sportive di grado superiore per raggiungere il perseguimento degli scopi statutari.

Al fine dell'inserimento nell'Ordine del Giorno, le proposte degli associati, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno sessanta (60) giorni prima della convocazione dell'assemblea.

Art. 20 – Modalità di espressione del voto in assemblea.

Il voto in assemblea può essere espresso a scrutinio palese o a scrutinio segreto. E' obbligatorio lo scrutinio segreto nel caso di elezione del Consiglio Direttivo e nel caso di decisione dei ricorsi degli associati ai sensi del successivo art. 44 dello statuto. Lo scrutinio segreto può tuttavia essere richiesto da tanti associati che rappresentano un quinto (1/5) della totalità degli associati con diritto di voto presenti in assemblea.

## TITOLO VI

Consiglio Direttivo dell'Associazione

Art. 21 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo.

L'Associazione è retta e governata da un Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente dell'Associazione di cui al successivo art. 24 e composto nel modo seguente:

- a) dal Presidente dell'Associazione;
- b) da numero cinque (5) membri, tutti scelti tra gli associati effettivi ed eletti dall'assemblea ordinaria con le modalità di cui al successivo art. 22;
- c) dal consigliere, candidato presidente della seconda lista votata, avendo raggiunto i requisiti previsti (art.22)
- d) dal referente di ciascuna sezione costituita ai sensi del precedente art. 6 del presente statuto;
- e) da un referente per ciascuna associazione aderente ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

I membri del Consiglio Direttivo eletti nominano al proprio interno, nella seduta di insediamento successiva alla designazione da parte dell'assemblea, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere e i referenti delle strutture sportive.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, e sono rieleggibili.

Art. 22 – Modalità di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo.

I componenti elettivi del Consiglio Direttivo sono scelti dall'assemblea a scrutinio segreto, mediante indicazione sulla scheda di votazione della lista prescelta, gli associati hanno inoltre la possibilità di indicare fino a tre (3) preferenze tra i sette (7) nominativi candidati consiglieri della lista stessa.

E proclamata eletta la lista che ha riportato il maggior numero di voti; della lista sono proclamati eletti: il candidato presidente, e i cinque (5) candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. I 2 candidati con meno preferenze sono nominati consiglieri supplenti, e subentrano in caso di dimissioni o esclusioni.

Viene inoltre eletto consigliere con diritto di voto, il candidato presidente dell'ulteriore lista candidata risultata seconda alle votazioni, nel caso in cui la lista stessa abbia raggiunto almeno 1/5 dei voti degli aventi diritto al voto presenti all'assemblea.

Ciascun associato effettivo, legittimato alla partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 17 del presente statuto, può, proporre la propria candidatura come componente della lista candidata all'elezione del Consiglio Direttivo.

La candidatura della lista, da proporre in forma scritta almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, deve contenere il nominativo del candidato presidente e sette (7) candidati

consiglieri, nonché un breve curriculum con l'indicazione delle principali esperienze sportive, tecniche o amministrative che qualificano i singoli candidati per la copertura dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo.

I referenti delle associazioni aderenti, sono designati per iscritto dagli organi direttivi di queste quindici (15) giorni successivi alla data di effettuazione dell'assemblea elettiva. La designazione si intende effettuata per tutta la durata del mandato del Consiglio Direttivo.

In caso di adesione in corso di mandato, la designazione del rappresentante deve essere effettuata per iscritto dall'organo direttivo queste quindici (15) giorni successivi a quello in cui diventa efficace l'adesione. Il consiglio direttivo può richiedere la sostituzione del referente delle sezioni o delle associazioni in seguito a continui contrasti sentito il parere favorevole dei probiviri.

Art. 23 – Compiti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi o, comunque, su iniziativa del Presidente, quando questi lo ritenga opportuno. In caso d'impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Vice Presidente o dal Segretario. Esso delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma delle attività dell'Associazione per il raggiungimento degli scopi della stessa, tenendo conto delle proposte avanzate dagli associati;
- b) designare i collaboratori tecnici preposti alle attività dell'Associazione;
- c) designare i collaboratori e i consulenti esterni, accordandosi sul compenso;
- d) redigere il rendiconto annuale e il bilancio preventivo dell'Associazione da presentare all'assemblea degli associati;
- e) deliberare sulla reiezione della domanda di associazione;
- f) deliberare l'esclusione degli associati per le violazioni previste nel titolo X del presente statuto;
- g) nominare nel proprio seno, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i referenti delle strutture sportive gestite;
- h) deliberare la misura delle quote associative, da presentare all'assemblea degli associati per la ratifica, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo;
- i) deliberare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea;
- j) deliberare la misura delle quote associative straordinarie previste dal successivo art. 34 del presente statuto;
- k) prendere atto delle dimissioni degli associati a norma dell'art. 10;
- l) curare i rapporti e stipulare convenzioni e contratti con privati, enti o associazioni terze.

## **TITOLO VII**

### Cariche interne dell'Associazione

#### Art. 24 – Presidente dell'Associazione.

Il Presidente è investito della legale rappresentanza dell'Associazione; convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, sovrintendente e coordina le attività dell'Associazione ed è responsabile degli atti amministrativi; può compiere ogni atto di ordinaria amministrazione, firma tutti gli atti dell'Associazione, è autorizzato a riscuotere somme e contributi, firma ordinativi di pagamento e quietanze sollevando le pubbliche amministrazioni da ogni e qualsiasi responsabilità.

Ciascun associato effettivo, legittimato alla partecipazione all'assemblea ai sensi dell'art. 15 del presente statuto può proporre la propria candidatura alla carica di Presidente dell'Associazione.

L'elezione ha luogo mediante votazione della lista candidata di appartenenza ai sensi dei commi precedenti.

E' proclamato eletto il candidato presidente, la cui lista ha raccolto il maggior numero di voti.

In caso di dimissioni del Presidente dell'Associazione il consiglio direttivo nomina al suo interno, tra i consiglieri eletti, il nuovo presidente alla prima seduta utile. Fino alla nomina

del nuovo Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### Art. 25 – Vice-Presidente dell'Associazione

Il Vice-Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

#### Art. 26 – Segretario.

Il Segretario, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l'attività amministrativa dell'Associazione e in particolare tiene aggiornati i libri dell'Associazione e i libri e i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, collabora per la buona riuscita di tutte le attività dell'Associazione.

Nell'espletamento della sua attività, il Segretario è coadiuvato dai dipendenti o dai collaboratori esterni dell'Associazione.

#### Art. 27 – Tesoriere.

Il Tesoriere, eletto in seno al Consiglio Direttivo, sovrintende l'attività finanziaria dell'Associazione e in particolare predispone lo schema di bilancio preventivo e il rendiconto annuale dell'Associazione, che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi dell'assemblea; provvede agli incassi e, su delega del legale rappresentante dell'Associazione, provvede ai pagamenti dipendenti dalle attività svolte, tutela il patrimonio dell'Associazione.

Nell'espletamento della sua attività, il Tesoriere è coadiuvato dai dipendenti o dai collaboratori esterni dell'Associazione.

Nell'ultimo anno del mandato il Tesoriere uscente dovrà predisporre il rendiconto provvisorio dell'associazione fino alla data del mandato (giorno di convocazione delle nuove elezioni).

#### Art. 28 – Consigliere delegati, referenti strutture sportive

I Consiglieri delegati, referenti delle singole strutture sportive gestite dall'associazione, eletti in seno al Consiglio Direttivo, sovrintendono l'attività dell'Associazione connessa alla gestione della struttura sportiva stessa, ed eseguono, in prima autonomia organizzativa, i deliberati del Consiglio Direttivo relativi alle singole attività stesse.

## **TITOLO VIII**

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 29 – Composizione.

I tre (3) membri del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'assemblea e nominati dall'amministrazione comunale. Sono eletti revisori i due (2) candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti dall'assemblea dei soci e uno direttamente nominato dall'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda, entro dieci (10) giorni dalla data di effettuazione dell'assemblea elettiva. Fino alla nomina di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente elettivo più anziano di età.

Art. 30 – Compiti e poteri del Collegio.

I Revisori hanno diritto di partecipare, con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori ha il controllo della gestione patrimoniale e contabile dell'Associazione e presenta una relazione scritta all'Assemblea sui controlli effettuati.

Per gravi motivi il Presidente del Collegio dei Revisori può chiedere al Consiglio Direttivo che sia convocata l'Assemblea.

In caso di ripetute assenze, dimissioni o esclusione di un componente elettivo del Collegio dei Revisori si attuano le disposizioni dell'articolo 14 del presente statuto.

COLLEGIO PROBIVIRI

Art. 31 – Composizione.

Il Collegio dei Proviriri è composto da tre membri effettivi, di cui, due (2) eletti coloro che avranno proposto la candidatura; sono eletti proviriri i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti; e uno direttamente nominato dall'Amministrazione Comunale di Brenzone sul Garda, fino alla nomina di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal componente elettivo più anziano di età.

Art. 32 – Compiti e poteri del Collegio.

I Proviriri hanno diritto di partecipare, con potere consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviriri ha il compito di vigilanza sull'operato e sul comportamento degli associati nell'ambito dell'Associazione, sul rispetto dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli Organi dell'Associazione e di tutti i soci.

Il collegio dei Proviriri, dirime eventuali controversie tra i soci, e tra questi e gli Organi dell'Associazione, può proporre al Consiglio Direttivo l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al TITOLO X .

Per gravi motivi il Presidente del Collegio dei Proviriri può chiedere al Consiglio Direttivo che sia convocata l'Assemblea.

## **TITOLO IX**

Esercizio sociale, fondo comune e norme amministrative

Art. 33 – Esercizio sociale.

L'esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, decorre dal primo Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 34 – Quote associative.

Le quote associative sono ordinarie o straordinarie. Sono ordinarie le quote versate in conseguenza del rapporto associativo, finalizzate alla copertura delle spese di investimento e di ordinario funzionamento dell'Associazione.

Sono straordinarie le quote fissate dal Consiglio Direttivo e versate dagli associati per manifestazioni o attività particolari.

Il Consiglio Direttivo approva le quote associative ordinarie valide per l'anno successivo, e le presenta all'Assemblea ordinaria per la ratifica, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo.

Può essere previsto il versamento di quote di primo ingresso.

Le quote ordinarie dovranno essere versate entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno sociale, pena la decadenza della qualità di socio.

Il versamento delle quote associative ordinarie è unitario, a valere per l'intero anno sociale. Il versamento delle quote associative è richiesto con modalità fissate di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 35 – Fondo comune. Entrate e proventi. Irripetibilità dei versamenti.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dalle entrate e dai proventi e dai beni con questi acquisiti.

Le entrate e i proventi sono costituiti:

- a) dalle quote associative ordinarie e straordinarie stabilite dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 32;
- b) dai proventi delle manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici e Privati, istituzioni o aziende;
- d) dalle contribuzioni fissate dal Consiglio Direttivo a norma del presente statuto;
- e) dagli altri proventi di pertinenza dell'Associazione
- f) da introiti commerciali accessori ed occasionali.

I versamenti fatti al fondo comune sono effettuati a fondo perduto e non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato al fondo comune. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 36 – Avanzi di gestione.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, compresi gli accantonamenti a fondi per investimenti futuri.

Art. 37 - Pareggio di bilancio.

Nel formulare la proposta di bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo deve informarsi a criteri tendenti al conseguimento del pareggio economico e finanziario e quindi le spese devono essere programmate e sostenute solamente in dipendenza di proventi accertati e fondatamente conseguibili.

Art. 38 – Amministrazione.

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta dal Presidente e, qualora abbiano autorizzato atti di gestione, anche dai membri del Consiglio Direttivo.

Le uscite, rappresentative di tutte le spese di gestione, devono:

- a) essere approvate dal Consiglio Direttivo;
- b) trovare capienza nell'ambito del bilancio preventivo;
- c) essere registrate secondo corretti principi contabili, nel rispetto delle norme fiscali e tributarie.

Art. 39 – Libri sociali e contabili.

Devono essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri e registri:

- a) libro degli associati;
- b) libro verbali delle assemblee;
- c) libro verbali del Consiglio Direttivo;
- d) libro giornale di contabilità e altre scritture ausiliarie;
- e) libro inventario del patrimonio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti cura la tenuta del libro dei verbali e dei controlli effettuati.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 40 – Rendiconto annuale. Stato Patrimoniale e Conto Economico.

Il Consiglio Direttivo deve redigere ogni anno un rendiconto dell'esercizio costituito dallo stato patrimoniale dal conto economico e corredato da una relazione illustrativa.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione e il risultato economico dell'esercizio.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura,.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 41 – Verbali delle adunanze degli organi associativi.

Le deliberazioni dell'assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono constare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale dell'assemblea devono essere riassunte, su richiesta degli associati, le loro dichiarazioni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede alla redazione dei verbali dei controlli eseguiti.

## **TITOLO X**

Provvedimenti disciplinari

Art. 42 – Tipi di provvedimenti disciplinari.

Nei confronti degli associati che infrangono il presente statuto e le sue norme o tengono comportamenti contrari alla correttezza sportiva o comunque contrastanti con gli scopi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può prendere i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) ammonimento : in ipotesi di comportamenti scorretti nei confronti degli altri associati o comunque contrari alle norme del presente statuto in contrasto con i Regolamenti interni;

b) sospensione : nelle ipotesi gravi di infrazioni di cui al precedente capo a); la sospensione può avere durata minima dieci giorni e durata massima sei mesi.

c) esclusione : nei casi di perseguimento di scopi contrari all'Associazione e in ipotesi di danno all'Associazione, nonché in ipotesi di reato in danno dell'Associazione o dell'intera Comunità e di comportamenti dell'associato che ledano il prestigio ed il decoro della stessa, su delibera della maggioranza dei consiglieri eletti e con il parere favorevole della maggioranza del Collegio dei Probiviri.

Art. 43 – Irrogazione dei provvedimenti.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo.

Prima dell'adozione dei provvedimenti disciplinari deve essere contestato per iscritto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'addebito all'associato interessato, il quale deve essere convocato per la sua audizione personale.

Art. 44 – Procedimento di appello. Ricorso all'assemblea.

Avverso i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, l'associato, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della decisione, può fare ricorso al Collegio dei Probiviri che decide nel corso della sua prima riunione utile. Fino a tale data il provvedimento disciplinare rimane sospeso, pendente il ricorso.

In caso di ulteriore appello l'associato può far ricorso all'assemblea degli associati che decide inappellabilmente nel corso della sua prima convocazione utile. Fino a tale data il provvedimento disciplinare rimane sospeso, pendente il ricorso.

## **TITOLO XI**

Scioglimento e liquidazione

Art. 45 – Deliberazione di scioglimento.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione non può sciogliersi che per volontà dell'assemblea in sede straordinaria, appositamente convocata, con il voto favorevole della maggioranza prevista dall'art. 18 del presente statuto.

Art 46 – Liquidazione del patrimonio e devoluzione dell'attivo residuo.

Con la delibera di scioglimento dell'Associazione sono nominati uno o più liquidatori che provvedono alle operazioni di realizzo delle attività ed estinzione delle passività.

L'eventuale attivo residuo è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o al Comune di Brenzone per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della L. 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO XII**

Disposizioni finali

Art. 47 – Rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.

Art. 48 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo statuto vigente della Federazione sportiva italiana di riferimento.